



ASSOCIAZIONE MUSICALE
AGOSTINA E BENITO MUSICALE

Via San Carlo, 474

47522 Cesena (FC)

Cod.Fiscale 90057180409

Verbale di assemblea straordinaria del 26 Novembre 2020

L'anno 2020 il giorno 26 del mese di Novembre alle ore 20.30 presso la sede sita in Via San Carlo, 474 si è riunita, nel rispetto dei distanziamenti disposti per contrastare l'emergenza sanitaria, l'assemblea dei Soci della "Associazione Musicale Agostina e Benito Savini" per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1) Modifica statuto.

Sono presenti i Signori Soci:

Savini Giovanni, Buratti Fabiola, Montalti Marco, Savini Rosalba, Mazzotti Duilio, Scala Adamo, Castellani Altea, Marocchini Elisa, Gobbi Maria Pia, Gualtieri Luca e dunque N. 10 su N.13 soci attualmente iscritti nel libro dei soci. E' presente anche il Dottor Paolo Ferri, commercialista della nostra Associazione.

Assume la presidenza Savini Giovanni, funge da segretario Montalti Marco.

Prende la parola Savini Giovanni, il quale spiega la necessità di modificare lo statuto attuale per poter essere in regola con la riforma del terzo settore e mantenere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale, con le connesse agevolazioni. Cede la parola al Dottor Paolo Ferri il quale spiega in modo dettagliato ed esauriente le modifiche e le aggiunte che verranno apportate allo statuto della nostra associazione.

• **Titolo I**

Si modifica l'art. 1 e 2 e si aggiunge nella denominazione la sigla APS;
Art.3 si specificano gli scopi, le attività e le finalità della nostra associazione;

• **Titolo II**

Si modifica l'Art.4 (Soci)

• **Titolo III**

Si modifica l'Art.6 in relazione agli organi sociali aggiungendo l'organo di controllo; tale istituzione sarà necessaria soltanto se la nostra associazione raggiungerà determinati limiti dimensionali;

si modifica l'Art.7 in relazione all'Assemblea;

si modifica l'art.8 in relazione al Consiglio Direttivo;

si aggiunge Art. 10 in relazione all'Organo di Controllo;

si aggiunge Art.11 in relazione alla Revisione Legale dei Conti

- **Titolo IV**

Articolo 12 (Patrimonio dell'Associazione) sostituisce l'art.10;

Articolo 13 (Risorse Economiche) sostituisce l'articolo 11;

articolo 14 (Bilancio d'Esercizio) sostituisce l'articolo 12

Articolo 15 (libri dell'Associazione) sostituisce l'articolo 13;

- **Titolo V**

Articolo 16 (Devoluzione del Patrimonio Sociale) sostituisce l'art.14;

- **Titolo VI**

Articolo 17 (Disposizioni Generali) sostituisce l'articolo 15.

Dopo ampia discussione i soci presenti approvano le modifiche apportate allo Statuto all'unanimità, dunque nel rispetto delle maggioranze qualificate (presenza dei tre quarti dei soci e voto favorevole della maggioranza dei presenti) richieste dall'attuale statuto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

La seduta è sciolta alle ore 21.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Si allega, al presente verbale copia dello Statuto, come parte sua integrante e sostanziale.

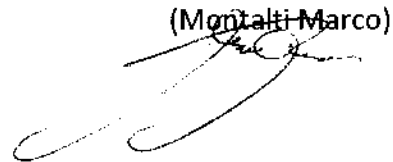
Il Presidente

(Savini Giovanni)



Il Segretario

(Montalti Marco)



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Forlì-Cesena

Ufficio Territoriale di Cesena

Registrato a Conto il ... 17.01.2020
N. 3256 Mod. 3 e 200,00
Euro 444.400,00

IL DIRETTORE



ASSOCIAZIONE MUSICALE AGOSTINA E BENITO SAVINI
Via S. Carlo, 474 - 47522 Cesena
codice fiscale 90057180409

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Denominazione e durata -

L'associazione musicale denominata **"Associazione musicale Agostina e Benito Savini APS"** è una associazione di promozione sociale di diritto privato costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del C.c., operante ai sensi d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, artt. 35ss.

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Sede -

L' "Associazione musicale Agostina e Benito Savini APS" ha sede in Cesena, (FC), via S. Carlo n. 474.

Art. 3 - Scopi dell'associazione -

L'associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione, nella convinzione che la pratica musicale e artistica in genere possa contribuire alla formazione della persona umana in tutte le sue dimensioni e relazioni significative, ha lo scopo di diffondere e di mantenere vivo il piacere e la cultura musicale, teatrale e artistica in genere.

Nel perseguimento di tali fini svolge le seguenti attività:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. i);
- formazione extra-scolastica della persona, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, alla prevenzione del disagio educativo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. l).

In particolare, per il raggiungimento dei propri fini, l'associazione si propone di:

- promuovere la conoscenza della musica, degli strumenti musicali, della pratica teatrale e di altre forme espressive, favorendone in particolare l'accostamento dei giovani;
- promuovere la pratica diretta dell'attività corale, musicale e teatrale;
- gestire e organizzare scuole o corsi di musica, canto e teatro;
- promuovere ed organizzare corsi, convegni, dibattiti, conferenze, seminari di ricerca ed altre iniziative di approfondimento volte alla diffusione della cultura musicale e teatrale;
- promuovere iniziative per lo studio e l'ascolto della musica, nonché per la fruizione di attività teatrali;
- promuovere la realizzazione di concerti vocali e strumentali nonché di manifestazioni di teatro;
- erogare borse di studio con finalità musicali, teatrali e artistiche in genere;
- stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni od altri enti che perseguono gli stessi fini;
- stabilire rapporti di collaborazione con enti pubblici, scuole ed altre agenzie educative per l'utilizzo della musica a fini educativi;
- promuovere, organizzare, svolgere attività artistiche in genere;
- svolgere qualsiasi attività l'associazione ritenga opportuna per il raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, la cui individuazione spetta al Comitato Direttivo, purché secondarie e strumentali a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dalla legge.

Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi e realizzate per il tramite degli associati, di norma attraverso prestazioni volontarie e gratuite, ed in casi di particolare necessità tramite collaboratori esterni retribuiti, secondo forme e modalità di volta in volta ritenute idonee. Ai soci volontari spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'attività, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

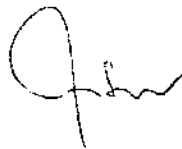
TITOLO II
SOCI

Art. 4 - Soci -

Sono membri dell'associazione i soci fondatori nonché tutte le persone fisiche che, condividendo le finalità dell'associazione, si impegnino a realizzare nei limiti stabiliti gli scopi dell'associazione e risultino in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

Chiunque voglia aderire all'associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza, comunicando entro



60 giorni in forma scritta all'aspirante socio le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda ammissione;

- dichiarare di accettare le norme dello statuto;
- versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- ricoprire le cariche associative;
- partecipare all'assemblea, con diritto di voto se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- consultare i libri sociali, osservando i necessari doveri di riservatezza, previa domanda motivata da presentare al Comitato Direttivo con un preavviso di almeno 30 giorni in relazione alla quale il Comitato Direttivo comunicherà le modalità di consultazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 5 - Recesso, decadenza ed esclusione dei soci -

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'associazione.

Decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio:

- danneggi moralmente e materialmente l'associazione;
- sia causa di disordini e dissidi tra i soci.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato per iscritto il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può chiedere che venga inserito nell'ordine del giorno della prima assemblea successiva la valutazione della decisione del Consiglio Direttivo.

Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Articolo 6 - Organi sociali -

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'eventuale Organo di controllo.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, secondo il disposto dell'art. 3.

Articolo 7 - Assemblea -

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche per coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti. L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con la quota associativa entro il giorno precedente la data prevista per lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione. Il diritto di voto può essere esercitato da coloro che sono iscritti a libro soci da almeno tre mesi e ogni associato dispone di un solo voto. Ogni socio impedito a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega. Nessuno socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:

- nomina e revoca i componenti gli organi sociali e, quando previsto, il Revisore Legale dei conti;
- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio, entro il 31 dicembre di ogni anno, nonché il bilancio sociale, se predisposto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie, lo scioglimento e la durata dell'associazione, nonché in caso di trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino tutti gli associati.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. Quelle dell'assemblea straordinaria relative alla modifica dello statuto sono assunte con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e col voto favorevole della maggioranza dei votanti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Per le delibere inerenti operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, occorre la presenza, personalmente o per delega, della maggioranza assoluta degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Nessuno socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, nominati dall'assemblea dei soci. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Possono farne parte esclusivamente gli associati. L'eletto che, dopo l'elezione, rinunci alla nomina, viene sostituito da colui che nella graduatoria segue l'ultimo eletto. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- coordinare l'attuazione delle linee programmatiche definite dall'assemblea, individuando le modalità operative;
- predisporre lo schema di bilancio;
- predisporre il bilancio sociale, se ne ricorrono i presupposti di legge o in via facoltativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- eleggere al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- determinare la quota associativa annuale;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci;
- ratificare la decadenza dei soci e deliberare sulle proposte di esclusione dei soci;
- promuovere raccolte di fondi;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Articolo 9 - Presidente -

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell'associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio



Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 10 - Organo di Controllo -

L'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. Viene nominato per un triennio e il mandato scade in coincidenza con la riunione del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Qualora l'Organo di Controllo sia costituito in forma monocratica il componente deve essere scelto fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, Codice Civile. In caso di organo collegiale i suddetti requisiti devono essere posseduti da almeno un componente.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche, ove applicabile, con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che l'eventuale bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

All'Organo di Controllo, se costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Articolo 11 - Revisione Legale dei Conti -

Qualora all'Organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 12 - Patrimonio dell'associazione -

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive della gestione.

Articolo 13 - Risorse economiche -

L'associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- convenzioni con enti pubblici;
- eventuali attività commerciali accessorie a quelle istituzionali.

Tutte le entrate e le risorse patrimoniali saranno destinate alla realizzazione delle attività di interesse nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione.

Articolo 14 - Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° settembre di ogni anno e termine il 31 agosto dell'anno successivo.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'esercizio precedente e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell'associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

Articolo 15 - Libri dell'associazione -

L'associazione ha il compito di tenere:

- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea degli associati;
- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro degli associati;
- il libro dell'Organo di Controllo, se istituito ai sensi del precedente art. 10;
- ogni altro libro prescritto dalla legge.

**TITOLO V
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Articolo 16 - Devoluzione del patrimonio sociale -

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'assemblea dei soci, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Nel caso in cui l'assemblea dei soci non assuma alcuna delibera in merito, il patrimonio andrà devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI**

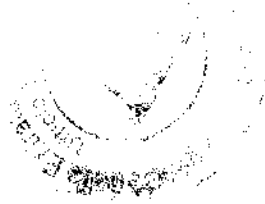
Articolo 17 - Rinvio -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile in quanto compatibili, e delle altre leggi in materia, con particolare riferimento al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente a quanto previsto per gli enti di tipo associativo.

ALLEGATO N. 01 AL STATUTO REGISTRATO A OSESNA

N. 17-012-2020 AL N. 3254 MOD. 3

IL DIRETTORE



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]